



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA
DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Segreteria Personale



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-SAR

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 5783 del 26 GIU 2015

Alla Segreteria Reg.le CISL (c.a. Sig. Nino Manca)
Comando Prov.le VV.F. Nuoro

Alla Segreteria Reg.le CGIL (c.a. Sig. Roberto Mucelli)
Comando VV.F. Prov.le Cagliari

Alla Segreteria Reg.le U.I.L. (c.a. Sig. Vincenzo Morgera)
Comando Prov.le VV.F. Cagliari

Alla Segreteria Reg.le CONAPO (c.a. Sig. Mellai Giuseppe)
Comando Prov.le VV.F. Oristano

Alla Segreteria Reg.le CONFISAL (c.a. Dott. Salvatore Sanna)
Comando Prov.le VV.F. Sassari

Al Coord. Reg.le USB (c.a. Sig. Giorgio Zedda)
Comando Prov.le VV.F. Cagliari

Alla Segr.Reg.le APVVF (Ing. Cancedda)
Sede

Alla Segreteria Reg.le UGL (c.a. sig. Luca Usai)
Comando Prov.le VV.F. Nuoro

Oggetto: Informativa.

Si rende noto che in data 25.06.15 questa Direzione Regionale – stanti le superiori esigenze di tutela della sicurezza della popolazione nel periodo estivo – ha firmato la “Convenzione” per la C.E.A. 2015, che si allega per opportuna conoscenza per le finalità dell’attività sindacale.

L’accordo, rispetto a quello degli anni precedenti è strutturato per tener conto per quanto possibile delle problematiche dei Comandi che da tempo questa Direzione Regionale ha ripetutamente segnalato anche all’Amministrazione Centrale.

IL DIRETTORE REGIONALE
Saffioti

/as



MINISTERO DELL' INTERNO
Prefettura di Cagliari



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Protezione Civile



MINISTERO DELL' INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VV.F., DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO della Difesa dell'Ambiente
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Convenzione per la collaborazione del Corpo Nazionale VV.F. nella campagna estiva antincendi in concorso con il dispositivo di lotta A.I.B. della Regione Autonoma della Sardegna e il sostegno della R.A.S. - D.G.P.C. nel presidio di soccorso tecnico urgente e protezione civile operato dal CNVVF nelle aree del territorio regionale ad aumentato rischio nei mesi estivi

Anno 2015

VISTO

- ✓ la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile";
- ✓ il D.L. 10 luglio 1995 n. 275 recante "Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale", convertito in legge con L. 339/1995, che prevede la possibilità da parte delle Regioni di stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'Interno per l'utilizzo di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- ✓ il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" che ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi, fatto salvo lo spengimento con mezzi aerei degli incendi boschivi di competenza dello Stato;
- ✓ la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" che assegna alle Regioni e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva

agli incendi boschivi, nonché le attività formative ed informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio ed alle norme comportamentali da attuare in situazioni di pericolo;

- ✓ il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", art. 3 L. 353/2000;
- ✓ il D.P.C.M. 20 dicembre 2001, "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";
- ✓ il D.L. 31 maggio 2005, n. 90 "Disposizioni urgenti in materia di protezione civile";
- ✓ il D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" (art. 24 co.6);
- ✓ l'art. 1 - comma 439 - della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, consente al Ministero dell'Interno e, per sua delega ai prefetti, di stipulare convenzioni con le Regioni con gli enti locali, che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli enti locali (per le quali contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266);
- ✓ l'accordo quadro in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi sottoscritto in data 16 aprile 2008 dal Ministro dell'Interno e dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3680 del 5 giugno 2008;
- ✓ la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2011;
- ✓ il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

CONSIDERATO CHE:

Con la nota prot. n. 6097 datata 16 giugno 2015 il Dipartimento VV.F., S.P. e D.C. ha espresso parere favorevole alla stipula dell'accordo e conferma che il D.M. del 15/7/2009 conferisce delega in via generale ai Prefetti per la stipula di convenzioni con le Regioni ed Enti locali finalizzate alla realizzazione di programmi straordinari in materie di competenza del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

con provvedimento n. 40492 in data 23/06/2015 è stata conferita delega alla dottoressa Carolina Bellantoni, Viceprefetto Vicario per conto del Prefetto di Cagliari, alla sottoscrizione della presente convenzione:

FRA

il Ministero dell'Interno rappresentato dal Prefetto di Cagliari e, per esso, dal Vice Prefetto Vicario di Cagliari, dottoressa Carolina Bellantoni, appositamente delegata per la sottoscrizione della presente convenzione

LA

Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile rappresentata dal Direttore Regionale VV.F., Ing. Silvio Saffioti

LA

Direzione Generale della Protezione Civile della Sardegna rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mario Graziano Nudda e dalla dott.ssa Paola Botta in qualità di Dirigente titolare del competente Centro di Responsabilità (Servizio Affari generali, bilancio e supporti direzionali) in capo al quale sussistono le risorse finanziarie necessarie per l'attivazione della presente convenzione

E

il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, rappresentato dal Comandante Regionale dott. Gavino Diana

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La convenzione ha per oggetto la disciplina e le modalità tecnico organizzative della campagna antincendi boschivi (nel seguito Campagna A.I.B.) nella Regione Sardegna ed in particolare la definizione di procedure operative per la collaborazione interforze durante la Campagna AIB 2015, ivi compreso il coordinamento delle attività di spegnimento e di protezione civile, nonché il potenziamento delle sedi istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mediante l'impiego di personale volontario VV.F. da richiamare in servizio a cura della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la Sardegna.

Art. 2

(Oneri delle parti)

Con la presente convenzione, le parti intendono regolare i rapporti definendo le competenze e gli obblighi da essa derivanti ed i relativi aspetti finanziari.

Art. 3

(Definizioni)

Incendio boschivo: per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Incendio di interfaccia: incendio che, a prescindere dalla vegetazione interessata, interessa zone, aree o fasce in cui esiste una stretta interconnessione tra strutture antropizzate e soprassuolo arboreo forestale, in quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale-forestale vengono a contatto (e pertanto sono prevalenti la salvaguardia di vite umane ed infrastrutture civili).

Incendi urbani: quelli che si originano all'interno del centro abitato.

Incendi periurbani: quegli incendi che si originano in prossimità delle periferie urbane o degli insediamenti turistici e/o produttivi sparsi o concentrati laddove il pericolo determinato dalla presenza di rifiuti, di depositi di carburante o materiali infiammabile ed esplosivi diversi dalla normale vegetazione naturale possa configurare un rischio aggiuntivo per la pubblica incolumità.

D.O.S.: Direttore delle Operazioni di spegnimento, appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna.

R.O.S.: Responsabile delle Operazioni di Soccorso, appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

C.O.P.: Centro Operativo Provinciale presso il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma Sardegna.

S.O. 1515: Sala Operativa Regionale del CFVA.

S.O.U.P.: Sala Operativa Unificata Permanente della Direzione Generale della Protezione civile.

S.O. 115: Sala Operativa Provinciale del Comando Provinciale VVF competente per territorio.

S.O. VVF Regionale: Sala Operativa della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per la Sardegna.

P.C.A.: Posto di Comando Avanzato, eventualmente allestito dal CNVVF su apposito automezzo, qualora disponibile, presso la località ritenuta più conveniente, attivato per il miglior coordinamento delle operazioni, di cui fanno parte un ufficiale del CFVA o altro personale disponibile, un funzionario tecnico del CNVVF o altro personale disponibile, il Sindaco del Comune interessato o suo delegato.

Art. 4

(Obiettivi della convenzione)

Fatte salve le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi e degli interventi d'urgenza e d'emergenza, la presente convenzione ha i seguenti obiettivi:

- a) assicurare una sinergica cooperazione nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
- b) garantire l'armonizzazione delle attività di spegnimento degli incendi con quelle più generali di tutela della pubblica incolumità;
- c) garantire il sostegno reciproco dell'immagine delle strutture di appartenenza, sia in relazione ai rapporti con la cittadinanza che con i mezzi di informazione;
- d) favorire lo scambio reciproco di dati ed informazioni riguardanti le attività oggetto della presente convenzione con particolare riferimento alle attività dei centri operativi provinciali (C.O.P.), della sala operativa unificata permanente (SOUP) e delle Sale Operative (S.O.115) Provinciali e Regionale del CNVVF.

Art. 5

(Lotta agli incendi boschivi e attività di protezione civile correlate - rispettivi ruoli)

Le Prefetture della Sardegna garantiscono il coordinamento delle componenti statali, con particolare riferimento alle Forze di Polizia in conformità ai contenuti della OPCM 3680 del 5 giugno 2008 e nelle previsioni contenute nei rispettivi documenti pianificatori nell'ambito delle attività di prevenzione, repressione e lotta agli incendi per fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità..

La Direzione Generale della Protezione Civile è responsabile del coordinamento di tutte le attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi secondo quanto stabilito dal Piano regionale antincendi. La Direzione Generale della Protezione Civile assicura il regolare funzionamento della SOUP e favorisce l'integrazione di tutte le funzioni operative e di supporto.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna è responsabile del coordinamento di tutte le attività di lotta attiva agli incendi boschivi e rurali, in particolare delle attività di spegnimento, secondo quanto stabilito dal Piano regionale antincendi.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna garantisce la presenza presso la SOUP del proprio personale al fine di gestire le funzioni "spegnimento" e "censimento incendi" con le modalità definite dal piano regionale antincendi.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell'ambito del piano tecnico organizzativo per il concorso alla lotta agli incendi boschivi, opera d'intesa con il CFVA in tutte le fasi di pronto intervento e di allertamento preventivo, ivi compresi gli scambi informativi su ogni incendio attraverso le proprie Sale Operative (Regionale e S.O. 115 Provinciali), la SOUP e i Centri Operativi Provinciali (COP).

Resta inteso che la gestione e la responsabilità delle singole squadre e del relativo personale sono demandate ai relativi responsabili.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco garantisce, nel periodo 1° luglio - 31 agosto 2015, la presenza presso la SOUP di un proprio Funzionario al fine di assicurare le necessarie attività di raccordo della S.O.U.P con la funzione "soccorso alla popolazione", gestita dalle S.O. 115 nei rispettivi ambiti provinciali, con le modalità definite dal piano regionale antincendi.

Nel periodo 10 luglio – 20 agosto e nelle giornate dichiarate con livello di pericolosità arancione o rosso dal CFD, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco garantisce, presso ciascun COP, la presenza di un proprio qualificato rappresentante.

Inoltre, al di fuori del suddetto periodo, nelle giornate in cui sia previsto un livello di pericolosità arancione o rosso e nelle situazioni di "emergenza operativa conclamata" per grave incendio boschivo, compatibilmente con le esigenze complessive del servizio di soccorso tecnico urgente, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco garantisce, presso la SOUP, la presenza di un proprio Funzionario e, presso ciascun COP, la presenza di un proprio qualificato rappresentante.

Art. 6

(Attivazione degli interventi)

La Direzione Regionale dei VV.F., del S.P. e della D.C. disporrà il richiamo in servizio dei vigili del fuoco volontari discontinui necessari alla costituzione di squadre VVF per una durata fino a 45 giorni nel periodo ricompreso tra il 1 luglio e il 31 agosto 2015, da impiegarsi per il potenziamento del dispositivo di soccorso delle seguenti sedi:

Sedi istituzionali VVF.		
	Provincia	Sedi
1	CAGLIARI	Centrale, Porto, Iglesias, Carbonia, Sanluri, San Vito
2	SASSARI	Centrale, Alghero, Porto Torres, Ozieri, Tempio Pausania, Olbia, Arzachena, La Maddalena
3	ORISTANO	Centrale, Ales, Ghilarza
4	NUORO	Centrale, Siniscola, Macomer, Sorgono, Lanusei, Tortoli

Sarà inoltre potenziato, nell'ambito del periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2015, fino a 45 giorni da individuarsi in funzione dell'andamento meteorologico stagionale, il dispositivo ordinario di soccorso dei Comandi Provinciali di CA, SS, NU e OR con n. 7 "squadre VVF in assetto AIB" (composta ciascuna da n. 4 unità permanenti e n. 2 unità volontarie discontinue) in orario diurno (8.00-20.00) e/o notturno (20.00-8.00). Tali squadre saranno dislocate da parte dei Comandi Provinciali VVF presso le sedi istituzionali VVF (Sedi Centrali o Distaccamenti) del territorio di competenza sulla base delle valutazioni della "catena di responsabilità e comando" dei Comandi Provinciali medesimi, sentiti i COP competenti per territorio (per il necessario coordinamento delle risorse su base provinciale) e tenendo conto prioritariamente – in fase preventiva – del Bollettino regionale di previsione del rischio di incendio boschivo.

Art. 7

(Procedure di collaborazione)

La direzione ed il coordinamento delle squadre sull'intervento avverrà in linea generale in conformità ai principi previsti dall'Accordo Quadro in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi sottoscritto in data 16 aprile 2008 dal Ministro dell'Interno e dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

A tale scopo, le S.O. 115 (sale operative provinciali del C.N.VV.F. (sedi di "115"), i C.O.P. e la sala operativa regionale del CFVA (sede di "1515") si scambiano tempestivamente ogni eventuale notizia relativa all'insorgenza di incendi, anche urbani e periurbani, al fine di consentire un corretto e sinergico coordinamento.

A seconda dei casi le competenze istituzionali risultano le seguenti:

- a) incendio caratterizzato da soprassuoli forestali con prevalente salvaguardia di valori vegetazionali, ambientali e paesaggistici, ancorché in esso presenti limitate strutture antropizzate; in questo caso la catena di comando del CFVA assume la direzione ed il coordinamento delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) e contestualmente la responsabilità dell'attività di aerocooperazione. Il personale del C.N.VV.F. assume la gestione degli eventuali interventi riguardanti la difesa degli insediamenti civili ed industriali, delle infrastrutture e delle persone presenti all'interno delle aree interessate da tali incendi con la direzione delle relative operazioni di spegnimento, secondo proprie procedure operative, coordinandosi con il D.O.S.;
- b) incendio che interessa zone boschive caratterizzate da situazioni tipiche di interfaccia che per estensione e/o pericolosità minaccia di propagarsi all'interno di nuclei abitati ed assume particolare gravità o complessità tali da richiedere il contemporaneo intervento di entrambi i Corpi. In tali casi la catena di comando della D.O.S. (direzione delle operazioni

di spegnimento terrestri e aeree) del CFVA si coordinerà in conformità alle indicazioni della catena di comando del R.O.S. (responsabile delle operazioni di soccorso del CNVVF) o del D.T.S. (Direttore Tecnico dei Soccorsi) del C.N.VV.F., nel P.C.A. nonché nel COP e nella SOUP, per una efficace azione di lotta attiva in relazione alle specifiche competenze al fine di assicurare la primaria tutela delle persone e dei beni;

- c) incendi nei contesti urbani e periurbani: la direzione e l'espletamento delle operazioni di soccorso pubblico e spegnimento resta attribuito al C.N.VV.F. ivi compresi l'attivazione e l'impiego della componente aerea regionale ad ala rotante dei VVF anche in configurazione di soccorso tecnico-sanitario. La movimentazione dei mezzi aerei regionali rimane di competenza della catena di comando del CFVA, la quale armonizzerà il supporto di squadre e mezzi compatibilmente con le previsioni del piano regionale antincendi.

Alla ricezione della notizia dell'insorgenza di un incendio boschivo, il C.O.P. in quanto sede del coordinamento, dispone l'invio delle squadre di intervento più vicine. Il C.O.P. richiede inoltre al Comando Provinciale VVF territorialmente competente il contributo operativo in funzione delle specifiche competenze in materia di soccorso pubblico a queste attribuite, con particolare riferimento agli incendi urbani e periurbani di cui all'art. 3. Se la notizia di un incendio boschivo è ricevuta da una S.O.115 questa la trasferisce immediatamente al C.O.P. territorialmente competente per le conseguenti iniziative.

Negli incendi diversi da quelli urbani e periurbani il contributo operativo delle squadre del C.N.VV.F. è disposto dalla S.O. 115 territorialmente competente su richiesta del COP e le squadre VVF apportano il loro contributo sulla base delle disposizioni di intervento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento appartenente al CFVA, concordando con lo stesso la località di azione e l'apporto di disponibilità idriche, anche in funzione di supporto logistico alle squadre di terra, compatibilmente con i propri moduli organizzativi.

Nel caso di incendi di interfaccia, così come definiti dal piano regionale antincendi, che richiedano sia interventi di spegnimento che interventi di soccorso pubblico, anche in contesti distanti dai centri abitati, il coordinamento locale è garantito dalle unità di crisi miste CFVA-VV.F.-Comuni (P.C.A.) che, secondo le rispettive competenze e d'intesa reciproca, dispongono lo schieramento delle forze e le azioni conseguenti. A tale scopo i comandi provinciali VV.F., d'intesa con il COP, disporranno, se necessario e possibile, l'invio sullo scenario di uno speciale automezzo, appositamente allestito per assicurare le comunicazioni, che ospiterà il posto di comando avanzato (P.C.A.).

Il P.C.A. viene ubicato nella località ritenuta più conveniente per il miglior coordinamento delle operazioni; di esso fanno parte:

1. ufficiale del CFVA o altro personale disponibile;
2. un funzionario del C.N.VV.F. o altro personale disponibile;
3. il/i sindaco/i del/i comune/i interessato/i (o un suo/loro delegato).

Il personale del CFVA si rappresenterà con il direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) sullo scenario del fuoco oltre che con il COP e assumerà tutte le iniziative in relazione all'analisi della dinamica dell'incendio boschivo ed alle modalità di ottimizzazione delle forze sul campo, coordinandosi in conformità alle indicazioni del funzionario VV.F. finalizzate al soccorso pubblico e comunque fatta salva la catena di comando stabilita per gli incendi di interfaccia e nelle aree urbane e periurbane.

Il componente VV.F. avrà inoltre l'incarico di informare le FF.OO. sugli accadimenti e di indirizzarne l'operato per gli aspetti di controllo della viabilità e ordine pubblico, anche in relazione alla strategia di spegnimento di intesa con il DOS. Delle decisioni assunte dovrà essere informato il COP che a sua volta informerà la SOUP.

A livello provinciale il C.O.P. svolge la funzione di sala operativa mista e tiene, fatte salve le funzioni della SOUP, i contatti diretti con tutti gli organismi coinvolti nell'evento - comprese le Prefetture per il tramite del rappresentante VVF - anche al fine di adottare gli interventi necessari sino alla risoluzione del problema in corso.

Il C.N.VVF. terrà contatti diretti fra le proprie Sale Operative Provinciali (S.O. 115) ed i COP ed assicurerà la presenza di un proprio qualificato rappresentante presso la SOUP, nel periodo indicato nell'art.5, al fine di trasferire le informazioni relative alle attività che il C.N.VVF. compie sul territorio.

La SOUP integrata con i rappresentanti delle diverse componenti svolge le funzioni di Sala Operativa Unificata Permanente.

Il Prefetto garantirà, in caso di necessità, la presenza di un Funzionario o di un Ufficiale delle Forze di Polizia presso la Sala Operativa Unificata Permanente, ai sensi dell'ordinanza n. 3680 del 5 giugno 2008.

Le parti si impegnano a svolgere congiunte attività di controllo in applicazione del titolo VI delle prescrizioni regionali antincendi vigenti per gli insediamenti turistico-ricettivi costieri, onde svolgere una efficace opera di prevenzione e ad aprire un tavolo tecnico per l'aggiornamento del Titolo VI delle stesse prescrizioni.

Art. 8

(Squadre dei VV.F.)

Eventuali interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e che eventualmente prevedano anche l'impiego delle squadre VVF di cui all'art.6, saranno disposti direttamente dal C.N.VVF., tramite le S.O. provinciali 115, che ne darà comunque contestuale comunicazione al COP competente per territorio per l'assunzione di eventuali ulteriori iniziative.

Le squadre, nello svolgimento dei servizi di cui sopra e/o degli interventi di spegnimento, seguono le procedure proprie del C.N.VVF. Le squadre non possono essere impiegate in compiti diversi da quelli istituzionali, salvo la dovuta collaborazione interforze per ottimizzare sul campo l'efficacia dell'attività di spegnimento degli incendi boschivi e rurali secondo le procedure di cui all'art. 5..

La Sala Operativa "115" del Comando Provinciale VVF territorialmente competente informa il direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) di ogni significativa variazione del dispositivo operativo dispiegato dal CNVVF sul luogo delle operazioni di spegnimento.

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi informazioni utili per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione e al fine di superare le difficoltà legate alla attuale assenza di un sistema di comunicazioni interforze che consenta un efficace coordinamento sul campo, attivano procedure che consentano il costante contatto tra DOS e ROS VVF.

Art. 9

(Attività di formazione ed informazione)

La Direzione Generale della Protezione Civile, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale per la Sardegna convergono sull'utilità di promuovere attività di formazione e di esercitazione congiunte rivolte a tutto il personale adibito alle attività antincendi boschive, comprese le Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Albo regionale. Le parti convergono inoltre di promuovere campagne di informazione ai cittadini in relazione alla conoscenza e alla prevenzione del fenomeno degli incendi.

Art. 10

(Relazione a consuntivo)

Al termine della campagna antincendi 2015 la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sardegna trasmette alla Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della Protezione Civile:

- a) una relazione nella quale indica le attività di collaborazione svolte sul territorio e con i soggetti firmatari la convenzione, evidenziando eventuali criticità o problematiche rilevate nel corso della campagna;
- b) un rendiconto indicante le varie tipologie di spese sostenute distinguendo tra personale, materiali e mezzi e ripartendo le spese anche per ambito territoriale, riferibile alle quattro province sedi istituzionali del Vigili del Fuoco.

Art. 11

(Contributo finanziario della Regione)

La Regione concorrerà alle maggiori spese derivanti dall'impegno stagionale del Corpo Nazionale dei VV.F. con un contributo di € 600.000,00 (euro seicentomila/00), per l'attivazione del dispositivo di soccorso dei Comandi Provinciali VVF della regione e per la partecipazione alle attività della SOUP e dei COP.

Il versamento del contributo, con la causale: "Convenzione a titolo oneroso fra l'Assessorato dell'Ambiente della R.A.S. e la Direzione Regionale VV.F. per la Sardegna per la cooperazione nell'ambito della campagna estiva antincendi 2015", dovrà essere effettuato tra il 1° novembre ed il 30 dicembre 2015.

Il versamento di cui sopra potrà essere effettuato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Cagliari (capitolo 2439, capo XIV, articolo 11) in favore del Ministero dell'Interno – Dipartimento VV.F., codice fiscale 80219290584. Le quietanze (mod. 121 T) che saranno rilasciate dalla Tesoreria Provinciale dello Stato saranno trasmesse, in originale:

al <Ministero dell'Interno - Dipartimento dei VV.F., del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie – ROMA>

In caso di bonifico, dovrà farsi riferimento al seguente codice IBAN:

IT80V0100003245520014243911

Dell'avvenuto versamento dovrà essere fornita la distinta con la specifica del numero identificativo del bonifico (CRO).

Art. 12

(Clausola del controllo preventivo)

L'esecutività della presente Convenzione è subordinata al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile e di legittimità da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Interno e della Corte dei Conti.

Rendendosi, tuttavia, necessario salvaguardare le esigenze di assicurare la tempestività e l'efficacia

degli interventi nonchè l'urgenza di provvedere alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e integrità dei beni e dell'ambiente con la conseguente improcrastinabilità degli interventi di soccorso, l'effettiva esecutività dell'accordo potrà precedere la conclusione del procedimento di controllo, in conformità a quanto previsto con nota del Dipartimento VV.F. prot. n. 5892/SG209/220 del 28/11/2012.

Per il Ministero dell'Interno
p. il Prefetto
Il Viceprefetto Vicario Delegato
(*Carolina Bellantoni*)

Il Direttore Generale della Protezione Civile
(*Mario Graziano Nudda*)

Il Dirigente titolare del CdR competente per il
pagamento
(*Paola Botta*)

Il Direttore Regionale VV.F, S.P. e D.C. per la
Sardegna
(*Silvio Saffioti*)

Il Comandante del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale
(*Gavino Diana*)

Fatto, letto, approvato e sottoscritto in Cagliari, addì 25 giugno 2015

La presente Convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/90